COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.06.1999
COM(1999) 307 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. INTRODUZIONE

La Commissione europea accoglie con favore la relazione sulla valutazione del rischio che presenta la 4-MTA; la valutazione è stata effettuata ai sensi dell'azione comune del 16 giugno 1997 (97/396/GAI) sulle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997) su richiesta avanzata dalla presidenza nel febbraio 1999.

I rischi della 4-MTA (P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina) sono stati valutati a Lisbona i giorni 18 e 19 maggio 1999 nella seconda riunione speciale convocata dall'OEDT sotto gli auspici del suo comitato scientifico; si tratta del secondo caso di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 4 dell'azione comune.

La 4-MTA, identificata per la prima volta nel 1997 nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, è attualmente soggetta a controllo in due Stati membri. Attualmente non figura in nessuno degli elenchi della convezione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. La 4-MTA non ha attualmente alcuna utilizzazione industriale. I suoi precursori sono disponibili in commercio e non sembrano possedere proprietà psicoattive.

II. I RISCHI POSTI DALLA 4-MTA

La Commissione ha studiato con attenzione le conclusioni della relazione sui rischi che presenta la 4-MTA, desumendone che la sostanza in oggetto è un potente agente psicoattivo senza alcun valore terapeutico apparente. Ad esso sono ascritti cinque decessi nell'Unione europea e dieci episodi gravi ma non mortali che hanno richiesto il ricovero in ospedale. In alcuni casi vi è stato collasso respiratorio. Si è notato che, poiché gli effetti tardano a manifestarsi, l'utilizzatore di questa droga tende a ingerire diverse pillole, aumentando di conseguenza il rischio di sovradosaggio. Risulta anche che il rischio aumenti ove la sostanza sia ingerita assieme ad alcolici, MDMA (Extasy), anfetamine o efedrina. L'interazione con certi alimenti può provocare gravi conseguenze. Rispetto all'MDMA, la 4-MTA sembra presentare rischi più elevati di reazioni acute, compresi gravi effetti secondari e sovradosaggio.

Per quanto attiene agli aspetti criminologici, tre Stati membri (Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi) hanno sequestrato grossi quantitativi di pillole di 4-MTA. La Germania ne ha sequestrati piccole quantità. In due Stati membri lo spaccio di 4-MTA risulta combinato con altre sostanze illecite e, secondo taluni rapporti, il fenomeno sarebbe in aumento.

III. PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene necessario presentare al Consiglio l'iniziativa di proporre che la 4-MTA sia assoggettata a misure di controllo e a sanzioni penali a livello di Unione europea come prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma dell'azione comune del 16 giugno 1997 (97/396/GAI) sulle nuove droghe sintetiche.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista l'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche[1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

(1) Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'azione comune 97/396/GAI l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha elaborato una relazione in merito alla valutazione del rischio che presenta la sostanza chiamata "4-MTA" (P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina).

(2) La 4-MTA è un derivato dell'anfetamina che, rispetto all'MDMA, (3,4-Metilendiossinaetanfetamina) sembra presentare più elevati rischi di reazioni acute, compresi gravi effetti secondari e sovradosaggio. Nell'Unione europea ad essa vengono ascritti un certo numero di decessi e di casi non mortali che hanno imposto il ricovero in ospedale.

(3) La 4-MTA è stata identificata in vari Stati membri come sostanza che presenta rischi per la salute pubblica e per il momento è soggetta a controllo in due Stati membri.

(4) La 4-MTA è un potente agente psicoattivo che attualmente non figura in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e che rappresenta una minaccia seria per la salute pubblica alla stessa stregua delle sostanze riportate negli elenchi I e II della suddetta convenzione e che non hanno alcun apparente valore terapeutico.

(5) In alcuni Stati membri è stata accertata l'esistenza di un traffico di 4-MTA in combinazione con altre sostanze illecite.

---

[1] GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

(6) È opportuno che gli Stati membri sottopongono la 4-MTA alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale conformemente agli obblighi che ad essi incombono, in forza della convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie, secondo le proprie legislazioni nazionali, per sottoporre il 4-MTA (P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina) alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, conformemente agli obblighi che ad essi incombono, in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma dell'azione comune 97/396/GAI gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dalla data di decorrenza di efficacia della medesima.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente